

DURC ANCHE PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA – RICHIESTA DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con Interpello n. 10/2009 del 20.2.2009 (che si riporta in calce alla presente nota) è intervenuto ancora una volta sulla problematica del DURC e della necessità di tale documento in tutte le procedure di appalto di lavori, forniture e servizi.

Il Ministero ha infatti precisato che il Documento è necessario anche per la fornitura di beni, servizi e lavori in economia e fonda la propria tesi sul fatto che, ai sensi dell'art. 121 del Codice appalti di cui al D.Lvo n. 163/06 e s.m.i., ai contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria si applicano, se non derogate, le norme della parte II del Codice; l'art. 125, che disciplina per l'appunto le acquisizioni in economia, non contiene alcuna deroga espressa all'art. 38, comma 3 (contenuto nella parte II del Codice), secondo il quale *“resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni”*;

Si aggiunga altresì che l'art. 125, c. 12 del D.Lvo n. 163/06 e s.m.i. dispone che l'affidatario di lavori, forniture e servizi in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economico finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

Ne consegue chiaramente che l'affidatario di un lavoro, fornitura o servizio in economia deve dichiarare di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti (Cfr art. 38, c. 2, lett. i) D.Lvo n. 163/06 e s.m.i.); requisito che si verifica attraverso la richiesta del DURC da parte dell'ente affidante.

In merito al soggetto competente a richiedere il DURC, l'art. 16 bis c. 10, del DL 29 novembre 2008 n. 185, convertito nella L. 28 gennaio 2009 n. 2, stabilisce che "In attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, **le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio**, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge”.

Pertanto, come precisato anche dalla Circolare INAIL 4 Febbraio 2009, **l'obbligo di richiedere il DURC in tutti i casi di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è diventato a esclusivo carico delle stazioni appaltanti.**

Avv. Alberto Ponti

INTERPELLO N. 10/2009

Roma, 20 febbraio 2009

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Alla Università degli Studi di Sassari

Ufficio coordinamento centri autonomi di spesa

Piazza Università 21

07100 Sassari

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. 25/I/0002599

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – obbligo di presentazione del DURC da parte dei fornitori di beni, servizi e lavori in economia.

L'Università degli Studi di Sassari, ha avanzato un'istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla sussistenza dell'obbligo di presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nell'ambito delle procedure di acquisizione in economia di beni, servizi e lavori previste e disciplinate dal D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture).

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione Generale per le Politiche Previdenziali e dell'INAIL, si espone quanto segue.

Si ricorda anzitutto che il citato D.Lgs. n. 163/2006 stabilisce, all'art. 1, che *“il presente Codice disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori ed opere”* e, all'art. 3 comma 9, che costituiscono pubbliche forniture quelle aventi ad oggetto *“l'acquisto (...) di prodotti”*.

Oggetto della disciplina contenuta nel Codice, dunque, sono i lavori, servizi e forniture e, in queste ultime, vanno ricomprese sia quelle che attengono a prestazioni periodiche e continuative sia quelle che si concretizzano nelle acquisizioni di beni.

Per quanto riguarda i contratti sotto soglia comunitaria, tra i quali rientrano le acquisizioni in economia, l'art. 121 dispone che **si applicano, se non derogate, le norme della parte II del Codice**. L'art. 125 – che disciplina per l'appunto le acquisizioni in economia – non contiene alcuna deroga espressa all'art. 38, comma 3 (contenuto nella parte II del Codice), secondo il quale *“resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni”*; ne consegue che il DURC sembrerebbe doversi richiedere anche nell'ambito delle procedure in argomento.

Va peraltro precisato che l'importo del contratto è irrilevante ai fini della verifica dei requisiti di ordine generale relativi alla materia previdenziale e consente solo di adottare una procedura di individuazione del contraente semplificata rispetto a quella ordinaria. Il DURC, infatti, ha l'obiettivo di garantire la trasparenza degli affidamenti, nonché di verificare che le imprese che operano con il settore pubblico rispettino la normativa previdenziale, a prescindere dall'importo del contratto e dalla procedura di selezione adottata.

Tutto ciò premesso si ritiene che il DURC debba essere richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entità.

Rispetto a tali acquisti, evidentemente, il DURC sarà richiesto solo nel caso di *cottimo fiduciario* ex art. 125, comma 1 lett. b), D.Lgs. n. 163/2006 – attraverso il quale le prestazioni avvengono mediante affidamento a terzi – e non anche nel caso di ricorso all'*amministrazione diretta*, attraverso la quale le acquisizioni *“sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione (...)”*.

IL DIRETTORE GENERALE

(f.to Paolo Pennesi)